

Bruxelles, 15 luglio 2026
(OR. en)

11900/26
ADD 1

DENLEG 78
FOOD 104
SAN 593

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	14 luglio 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D115964/02 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D115964/02 annex.

All.: D115964/02 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**
PLAN/2025/1804 ANNEX
(POOL/E2/2025/1804/1804-EN
ANNEX_REV1.docx) D115964/02
[...](2026) XXX

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

**che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli
oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari**

ALLEGATO

(1) L'allegato I è così modificato:

(a) alla fine della tabella 1 sono inserite in ordine numerico le voci seguenti:

"10 86			fibre di carbonio sminuzzate ottenute da poliacrilonitrile carbonizzato	sì	no	no			Da utilizzarsi unicamente a una concentrazione massima del 40 % p/p per il polimero polietere etere chetone (PEEK). Le fibre devono essere fabbricate a partire da poliacrilonitrile, devono avere un tenore minimo di carbonio del 95 % p/p e non devono avere grandezza su scala nanometrica in alcuna dimensione (diametro > 100 nm).	
108 7			nano carbonato di calcio precipitato, non rivestito	sì	no	no			Da non utilizzarsi nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le formule per lattanti ⁽⁷⁾ .	(32)
108 8			poli(acido 2-idrossipropanoico), esteri di n-ottile/n-decile	sì	no	no	0,05		Da utilizzarsi unicamente come additivo a una concentrazione massima del 15 % p/p in materiali e oggetti costituiti da acido polilattico (PLA) che non contengono amido (n. sostanza MCA 564) o altri additivi con funzione simile all'amido che potrebbero aumentare la migrazione, e che sono destinati a venire a contatto per un massimo di 10 giorni fino a 40 °C con acqua inclusa nella categoria alimentare 01.01, o con prodotti alimentari inclusi nelle categorie 04.01 (frutta, fresca o refrigerata), 04.04	(33)

									(ortaggi, freschi o refrigerati) e 08.01 (aceto), come specificato nella tabella 2 dell'allegato III.	
1090		646-24-2 e 148528-05-6	miscela di 1,9-nonanodiammina ("NMDA") e 2-metil-1,8-ottanodiammina ("MODA")	no	sì	no	0,05		Da utilizzarsi unicamente come comonomero con acido tereftalico per la fabbricazione di materiali e oggetti di poliammide. Da non utilizzarsi nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le formule per lattanti ⁽⁷⁾ e con il latte umano. La migrazione della frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 Da costituita da specie correlate a NMDA/MODA non deve superare 5 mg/kg di prodotto alimentare.	";

(b) al punto 3, tabella 3, sono aggiunte le voci seguenti:

"(32)	Sussiste il rischio di superamento dell'LMG a contatto con prodotti alimentari acidi.
(33)	Sussiste il rischio di superamento dell'LMS a contatto con simulanti alimentari diversi dal simulante alimentare B.".